



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. : Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l'obbligo delle stesse a "PORTE CHIUSE", ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

alla seduta del 31 marzo 2015, esaminato il ricorso presentato dalla Società S.S. Torretta, ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali risulta la sussistenza dei gravissimi fatti ascritti e che deve affermarsi la responsabilità oggettiva della società ospitante, tenuta a garantire l'ordine e la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del C.G.S.; rilevato che il referto specifica che i tifosi sono entrati in campo attraverso i cancelli aperti dai "dirigenti" della società, azione di cui la società risponde per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., la Corte rigettava il reclamo in relazione all'impugnazione della squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l'obbligo delle stesse a "PORTE CHIUSE" e dell'ammenda di € 500,00; mentre per l'inibizione irrogata ai dirigenti Mancini Ottaviano, Aiello Luigi e Cantelmo Antonio, rilevato che l'arbitro, nel referto, non identifica i dirigenti responsabili dell'apertura del cancello, si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 27 aprile 2015 (v. C.U.136); Nella seduta odierna, l'arbitro, sentito a chiarimenti, non è stato in grado di individuare i suddetti dirigenti quali responsabili dell'apertura del cancello, né la presenza dei suddetti nominativi in distinta è sufficiente a giustificare e far presumere la responsabilità personale per la riprovevole azione da cui sono poi scaturite le aggressioni; Pertanto le doglianze della reclamante in merito all'inibizione irrogata in danno dei richiamati dirigenti appaiono fondate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo annulla le inibizioni inflitte ai sigg.ri MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30 GIUGNO 2015;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.118 della Società U.S. PETRONA'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore CARROZZA Francesco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte ai calciatori Berlingeri Daniele e Carrozza Francesco appaiono eccessive rispetto alla natura, all'entità e alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce:

- la squalifica a carico del calciatore BERLINGERI Daniele a CINQUE gare effettive;
 - la squalifica inflitta al calciatore CARROZZA Francesco ad UNA gara effettiva;
- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 30 APRILE 2015
